

COMUNE DI VERVIO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. QUADRIO ENZO	X	
2. CASPANI LUCIANO	X	
3. CASPANI GIACOMO		X
4. CIAMPINI ENRICO	X	
5. CASPANI VALENTINA	X	
6. ILLARIETTI PATRICK		X
7. ADDUCI MARCO GIUSEPPE	X	
8. QUADRIO NICOLA	X	
9. SALIGARI GIUSEPPE	X	
10. DE PAOLI MARIUCCIA	X	
11. RICETTI PATRICK		X
TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Picco Paola Licinia

Il Sig. Quadrio Enzo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Legge di stabilità n. 147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), e successive modificazioni;

- la Legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all'art. 1, *comma 738 che recita* "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

- il D.L. n. 16/2014 e s.m.i, ed in particolare l'art. 1 che, al comma 683 recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

RICHIAMATI altresì

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

DATO ATTO che nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, è stata approvata la **proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo**, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell'Interno., che pertanto il termine "ordinario" del 30 di aprile diviene quindi superato dalla disposizione del differimento del termine di approvazione dei bilanci al 31 maggio 2023, nuovo termine cui fare riferimento anche in attesa dell'emanazione del Decreto.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 - i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
 - la delibera N. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
 - la delibera n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - La delibera n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

VISTO altresì la Determina 2/2021 DRIF di ARERA avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 19 del 31.07.2020, come modificato con delibera n. 13 del 28.06.2021 e da ultimo dalla deliberazione n 6 in data odierna;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data odierna è stato riapprovato il Piano Economico finanziario "Pef 2022-2025- revisione anno 2023", il quale espone la suddivisione tra

costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RICORDATO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, come sopra approvato espone un costo complessivo di € 32.813,00 ripartito in:

- € 25.230,00 relativamente alla parte variabile
- € 7.583,00 relativamente alla parte fissa;

TENUTO CONTO che il totale calcolato per il Comune di Vervio non rientra nei limiti imposti da Arera (importo PEF 2022+ aumentato del 1,59% _ limite di crescita 29.102,49) e che per il calcolo delle tariffe è stata inviata istanza ad ARERA per il superamento del limite di crescita per € 12.074,55 determinando pertanto un PEF di € 41.177,04;

PRECISATO a riguardo che l'Ente copre la misura dell'incremento per Euro 8.364,04 con proprie risorse di bilancio mentre le differenze pari a Euro 3.710,51 viene inserita in tariffa;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art.1, commi da 656 a 660 della L.147/2013;

DATO ATTO CHE per la determinazione delle tariffe si terrà conto dell'importo del PEF 2023 pari ad € 32.813,00 cui vanno aggiunti Euro 300,00 quali agevolazioni che saranno coperti da altre voci di bilancio riguardanti le specifiche riduzioni di cui al vigente regolamento;

CHE pertanto l'importo del PEF sulla base del quale verranno determinate le tariffe Tari 2023 è di € 33.313,00 e che la suddivisione tra costi fissi e variabili risulta essere la seguente:

costi variabili:	€	25.460,67
costi fissi:	€	7.652,33

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 4%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota fissa e quota variabile secondo indicazioni di ARERA e tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo criteri razionali, con il riparto sotto riportato:

- 10 % a carico delle utenze NON domestiche;
- 90% a carico delle utenze domestiche;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti 2 (De Paoli – Saligari), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del PEF 2023 approvato con la precedente delibera n.7 in data odierna, dando atto che il suddetto Piano finanziario costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;

DI DETERMINARE per l'anno 2023 le seguenti tariffe:

TARIFFE TARI 2023**Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,274006	51,08
2 componenti, non residenti o locali tenuti a disposizione	0,319674	87,63
3 componenti	0,352294	110,21
4 componenti	0,378390	139,78
5 componenti	0,404486	174,73
6 o più componenti	0,424057	196,77

Utenze non domestiche

categoria	Attività	TARIFFE €/mq parte fissa	TARIFFE €/mq parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi	0,141971	0,315202
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili	0,222700	0,491565
3	Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili	0,175376	0,390250
4	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie, tipografie	0,119701	0,266421
5	Alberghi con ristorante	0,370238	0,820276
6	Alberghi senza ristorante	0,253321	0,562110
7	Case di cura e riposo	0,278375	0,614644
8	Uffici e agenzie	0,314563	0,697947
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,161457	0,358730
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,308996	0,684439
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,423130	0,934349
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,289510	0,637909

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,322915	0,711456
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,253321	0,562861
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,303428	0,669429
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,347334	2,977158
17	Bar, caffè, pasticceria	1,748193	3,862726
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,662532	1,467190
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,726558	1,606780
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,906232	6,424117
21	Discoteche, night-club	0,373022	0,825904

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO CHE il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

DI RISERVARSI la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI STABILIRE per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata "acconto":	30.09.2023
2^ rata "saldo":	02.12.2023

DI DARE ATTO CHE la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

DI STABILIRE CHE, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2023, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2022 in acconto e delle tariffe 2023 a conguaglio tenuto conto dell'ampio preavviso pari a circa 3 mesi che intercorrono dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (entro 30 giorni dalla presente deliberazione,) e la scadenza della prima rata (30 settembre) ;

DI PROVVEDERE ad inviare, entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti 2 (De Paoli - Saligari), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'urgenza di rispettare la scadenza prevista.

**COMUNE DI VERVIO
(Provincia di Sondrio)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ed attestazioni ex art.49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2023

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
F.to Dott.ssa Picco Paola

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
Economico Finanziario
F.to Quadrio Enzo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Enzo QUADRIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Picco Dott.ssa Paola

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on -line per quindici giorni consecutivi.

Vervio, **E 9 MAG 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Picco Dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000).
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000

26 APR 2023

Vervio, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Picco Dott.ssa Paola

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Vervio, **L- 9 MAG 2023**



IL SEGRETARIO COMUNALE